

Publicato il 29/11/2018

N. 11565/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12495/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12495 del 2018, proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Colacurcio, Domenico Sabia,
con domicilio eletto presso Segreteria TAR Lazio;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cherubina Ciriello, Angelo Guadagnino, Gaetano De Ruvo, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura di Istituto in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

nei confronti

██████████ non costituita in giudizio;

per l'annullamento

**ESCLUSIONE DALL'ELENCO DEGLI AMMESSI ALLE PROVE ORALI DEL
CONCORSO INDETTO DALL'INPS A 967 POSTI DI CONUSLENTE PROTEZIONE
SOCIALE**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

a) Vengono impugnati gli esiti delle prove concorsuali per il reclutamento di funzionari presso l'INPS. Si lamenta in particolare: 1. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità nella parte in cui il quesito n. 28 della prima prova scritta (organo competente a definire il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art 54 del d.lgs 165 del 2001) avrebbe tra l'altro recato due risposte egualmente esatte ("il Governo" e "le stesse pubbliche amministrazioni") ritenendo tuttavia errata quella comunque fornita dal ricorrente ("le stesse Pubbliche Amministrazioni"); 2. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità nella parte in cui il quesito n 21 ("il dipendente pubblico può esercitare attività professionale esterna?") sarebbe stata ritenuta errata la risposta data dalla ricorrente ("sì al di fuori dell'orario di lavoro"); 3. Violazione del principio dell'anonimato e della segretezza dei pubblici concorsi nella parte in cui le buste ove erano collocati gli elaborati sarebbero state così trasparenti da poter scorgere il codice identificativo del singolo concorrente;

b) Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione previdenziale per chiedere il rigetto del gravame;

c) Alla camera di consiglio del 27 novembre 2018, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1. i motivi sub 2 e 3 sono in via preliminare da rigettare in quanto rispettivamente palesemente infondati (ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. 165/2001: "Il dipendente pubblico può esercitare incarichi ... solo a seguito di autorizzazione disposta dai rispettivi organi competenti": di qui la evidente correttezza dell'unica risposta che poteva essere ritenuta esatta, ossia "Sì, solo se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di appartenenza") o comunque genericamente formulati (la ricorrente non ha infatti allegato sufficienti elementi di prova in ordine a quanto dedotto sulla questione della ritenuta assenza di anonimato e segretezza delle prove);

2. il motivo sub 1 è invece fondato sulla base dei rilievi di seguito indicati:

a) ai sensi dell'art. 54, comma 1, D.lgs. n. 165/2001: "Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità

dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione”. Il successivo comma 5 stabilisce poi che “Ciascuna pubblica amministrazione definisce ... un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”;

b) ora, è ben vero che la singola pubblica amministrazione integra e specifica quanto in via generale disposto dal Governo, ma il quesito di cui si controverte in questa sede (n. 28 della prima prova scritta) non era senz'altro formulato in modo tale da far emergere, con chiarezza e precisione, quale fosse l'organo chiamato in via generale o comunque principale ad esercitare una simile competenza nella direzione sopra indicata;

c) ebbene è noto che, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato “non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”. (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018);

d) alla luce di quanto sopra evidenziato consegue l'illegittimità, in parte qua, dell'operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso, atteso che l'accoglimento del solo primo motivo è comunque condizione sufficiente per il raggiungimento della prescritta soglia di idoneità (21/30) da parte della ricorrente (la quale ha ottenuto 20,50 e con l'assegnazione di 1 punto in più per la correttezza della risposta comunque fornita al quesito n. 28 salirebbe a punti 21,50);

Ritenuto infine che le spese del presente giudizio debbano essere poste, come da dispositivo, a carico della soccombente amministrazione;

P.Q.M.

Lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla per quanto di interesse le determinazioni in epigrafe indicate.

Condanna la resistente amministrazione alla liquidazione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO